



# Legge federale sulla navigazione aerea (Legge sulla navigazione aerea, LNA)

## Modifica del ... *progetto preliminare*

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 21 dicembre 1948<sup>2</sup> sulla navigazione aerea è modificata come segue:

*Art. 10a cpv. 2 e 3*

IIIa. Lingua delle conversazioni radiotelefoniche

<sup>2</sup> Per i voli a vista non commerciali le conversazioni radiotelefoniche con il servizio della sicurezza aerea, ad eccezione degli aeroporti nazionali, sono ammesse anche in una lingua nazionale oltre che in inglese.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli e può prevedere ulteriori deroghe, qualora sia necessario ai fini della sicurezza aerea.

*Art. 90<sup>bis</sup> titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco)*

4. Facoltà menomate dell'equipaggio

a. svolge funzioni di membro dell'equipaggio in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di narcotici o sostanze psicotrope;

*Art. 100 titolo marginale, nonché cpv. 4*

IV. Obbligo di informazione e consultazione, diritto di informazione

<sup>4</sup> Medici e psicologi possono informare l'UFAC se, dopo aver accertato una malattia fisica o psichica o a causa di un'infermità o di una dipendenza, nutrono dubbi circa l'idoneità di un membro dell'equipaggio o di un controllore del traffico aereo a svolgere la sua attività.

RS .....

- 1 FF 20XX ...
- 2 RS 748.0

*Art. 100<sup>ter</sup> cpv. 1, 3, 4 e 5*

VI. Accertamento dell'ebrietà e di altri stati analoghi

<sup>1</sup> I membri dell'equipaggio che presentano indizi di ebrietà o di influsso di narcotici o di sostanze psicotrope sono sottoposti a un esame adeguato.

<sup>3</sup> Durante lo svolgimento di ispezioni di rampa riguardanti aeromobili e relativi equipaggi, l'UFAC può ordinare in qualsiasi momento un test alcolemico per i membri dell'equipaggio. L'attuazione dei necessari provvedimenti è assicurata dal competente posto di polizia cantonale.

<sup>4</sup> Le persone e i servizi competenti di cui ai capoversi 2 e 3 possono ordinare un prelievo del sangue.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami e dei provvedimenti di cui ai capoversi 1, 3 e 3<sup>bis</sup>. Tiene conto delle disposizioni dell'Unione europea sull'ebrietà applicabili in virtù dell'accordo del 21 giugno 1999<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo. In aggiunta si basa sulle prescrizioni relative ai controlli del tasso di alcolemia e su altri provvedimenti nei confronti degli utenti della strada.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> RS 0.748.127.192.68